



Provincia di Livorno

PI 00118800499

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA**

Rep. N.

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO " STADIO SOLVAY" UBICATO A ROSIGNANO SOLVAY IN VIA DELLA REPUBBLICA.**

Tra i signori:

REPOLE SIMONA, nata a ..VIGANELLO, in Svizzera, il 16/12/1976 e domiciliata per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa, a cui afferisce il servizio oggetto del presente contratto, giusti i disposti dell'art. 107 del D. Lgs. N.267/2000;

il sig. ...., nato a....., e residente , in qualità di legale rappresentante dell' Associazione/società sportiva .....

**PREMESSO**

Che il Comune di Rosignano Marittimo è proprietario, tra l'altro, dello stadio comunale "E..Solvay" e locali pertinenziali (spogliatoi e servizi igienici) e identificato nella planimetria allegata alla presente. L'immobile afferisce al Patrimonio Indisponibile del Comune;

Che il Comune ha in comodato dalla Soc. "Solvay Chimica Italia S.p.a." con sede in Rosignano Solvay – Via Piave n°6, un campo di calcio denominato "Sussidiario", da destinare esclusivamente agli allenamenti e da ritenere pertinenziale rispetto allo Stadio, in quanto non dotato di spogliatoi e locali annessi;

- Che al 31 agosto 2020 scade la concessione dell'impianto suddetto affidato all'Associazione sportiva GDS Rosignano Sei Rose;

- Che con Deliberazione di G.C. n.107 del 01/06/2020 si da' indirizzo di attivare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento, tra gli altri, anche del campo di calcio "E.Solvay";

Che con decreto dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'Avviso Pubblico per la procedura di cui sopra e il presente schema di concessione;

Che con decreto dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'esito della selezione pubblica con l'affidamento in concessione a: .....

-Visto il Decreto Sindacale n. 2997 del 19/12/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa cui afferiscono le attività sportive;

Che le parti interessate hanno stabilito di addivenire in data odierna alla sottoscrizione dell'atto relativo alla concessione del campo di calcio;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE DUE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:**

### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

Il Comune, come sopra rappresentato, concede alla \_\_\_\_\_, con sede in ..... P.I., come sopra rappresentato, che accetta, la gestione dello stadio "E. Solvay" di proprietà Comunale, compresi i locali pertinenziali ( spogliatoi e servizi igienici) sito in Rosignano Marittimo, frazione di Rosignano Solvay, via della Repubblica, nonché l'utilizzo del campo di calcio sussidiario ubicato in Rosignano Marittimo, frazione di Rosignano Solvay, in via della Repubblica, alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

### **Art.2 - Durata e funzionamento**

La concessione avrà la durata fino al \_\_\_\_\_.

Il funzionamento dello stadio deve essere garantito salvo il verificarsi di circostanze speciali, quali per esempio:

- eventi che determinano discontinuità nelle forniture di energia elettrica, idriche o di combustibile;
- il verificarsi di danni gravi alla struttura o agli impianti che non consentano l'uso appropriato ed in sicurezza della stessa;
- necessità di realizzare interventi manutentivi programmati.

### **Art.3 - Canone**

Il concessionario corrisponde al Comune il canone annuo di € \_\_\_\_\_ + Iva, ed è tenuto alla riscossione delle quote di compartecipazione relative all'utilizzo dell'impianto, determinate dalla Giunta.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, saranno applicati, per ciascun giorno di ritardo, gli interessi legali di mora, come previsto dalla normativa vigente, e addebitate eventuali spese di notifica, fatta salva la prova del maggior danno subito dall'Ente.

Nel caso di esigenze di rateizzazione, il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto nel regolamento di gestione e alienazione degli immobili comunali.

#### **Art.4 - Consegna dell'impianto**

Con la sottoscrizione del presente le parti prendono atto dell'attuale configurazione dell'impianto sportivo, nella consistenza e nella vocazione sportiva attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva di alcun tipo. Ogni e qualsiasi utilizzo non sportivo dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale che, in esito alle necessarie verifiche, potrà o meno rilasciare un nulla – osta.

Il concessionario si impegna a conservare con cura e diligenza l'impianto sportivo e le relative attrezzature ed a riconsegnarle alla scadenza nello stato in cui sono state ricevute, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

E' fatto obbligo al Concessionario di usare la cura del buon padre di famiglia nella conduzione dei beni oggetto di concessione.

Garantisce inoltre che la struttura e tutti gli impianti presenti in essa sono in regola con le normative vigenti, nessuna esclusa, ed in particolare che sono state rispettate tutte le normative igienico sanitarie, antincendio e di sicurezza degli impianti.

Si sottolinea che:

- non dovranno in alcun modo essere modificate le componenti impiantistiche,
- non dovranno essere in alcun modo modificate le destinazioni d'uso dei locali.

Qualsiasi esigenza di modifica dovrà essere prontamente segnalata ai competenti uffici comunali.

Qualora venga meno una o più delle condizioni sopra citate, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente convenzione fino al ripristino dei requisiti obbligatori, senza che il Concessionario possa rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune.

#### **Art.5 - Campo allenamenti sussidiario**

La convenzione in oggetto comprende, altresì, la gestione del campo sussidiario, ubicato in Rosignano Marittimo, frazione di Rosignano Solvay, in via della Repubblica, esclusivamente per le attività di allenamento, per tutta la durata della presente concessione secondo le modalità di cui all'art. 4.

Il "Sussidiario", di proprietà della Società Solvay, è concesso dalla stessa Società in comodato al Comune di Rosignano Marittimo.

Pertanto, nel caso di sopravvenuta indisponibilità dell'immobile per volontà della proprietà, lo stesso dovrà essere riconsegnato all'Ente senza che ciò possa in alcun modo comportare rimborsi o altre pretese da parte del concessionario.

## Art.6 - Obblighi del concessionario

E' fatto obbligo al soggetto gestore di provvedere a:

- apertura, chiusura e riordino complessivo delle strutture e dei locali;
- pulizia e custodia dei campi di calcio in concessione e dei locali pertinenziali e degli impianti tecnologici (comprensivi delle attrezzature con particolare cura nella tenuta dei servizi igienici che dovranno essere puliti alla conclusione di ciascuna delle attività)
- sorvegliare gli accessi durante le ore di apertura onde impedire l'accesso a persone non autorizzate;
- presentare, al termine di ogni stagione sportiva, il bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'impianto sportivo;
- comunicare, al momento della sottoscrizione del presente atto, il nominativo di un Referente Operativo per la gestione dell'impianto sportivo a cui rivolgersi per ogni evenienza;
- verifica giornaliera sullo stato di idoneità igienica e funzionale degli ambienti, impianti ed attrezzature;
- tenere un registro delle attività, e relativi orari di svolgimento e delle presenze da trasmettere mensilmente in modalità telematica all'U.O. Servizi Sociali;
- pagamento del canone concessorio della somma di €. 240,00 a titolo di rimborso forfettario delle utenze;
- provvedere, a proprie cura e spese, alla "*manutenzione ordinaria*" dell'intero impianto sportivo e all'obbligo della restituzione, nel termine fissato nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento del rilascio della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati. Per "*manutenzione ordinaria*" si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;
- non apportare alcuna innovazione e/o modificazione, salvo le migliorie all'impianto sportivo senza specifica preventiva autorizzazione scritta del concedente. Alla scadenza della presente concessione le eventuali opere realizzate diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
- effettuare eventuali sostituzioni di arredi e vetri per danni causati dalle attività sportive e non imputabili all'Amministrazione comunale. Nel caso in cui dovesse provvedere al ripristino direttamente il Comune, il concessionario è tenuto al rimborso della spesa; spettano altresì al concessionario le riparazioni conseguenti ad atti vandalici, avvenuti nel normale orario di svolgimento delle attività sportive, dei quali non si riesca a risalire al responsabile;
- nel caso di concessione in uso degli impianti ad altre associazioni/società, rispettare le tariffe stabilite dall'Amministrazione.

E' a carico del concessionario la tenuta del registro previsto all'art. 6 c.2 del D.P.R. 151/2011 che deve essere messo a disposizione del Comune e delle imprese affidatarie dei servizi di verifica periodica o dei lavori di manutenzione al fine del relativo aggiornamento.

Il Concessionario ha l'obbligo di dotare i due campi di calcio (Stadio e Sussidiario) di defibrillatore (Legge Regione Toscana n° 68/2015 art.4) e garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria cui affidare espressamente l'uso di tali strumenti; in caso di assegnazione di spazi all'interno degli impianti a società, enti ed associazioni sportive diverse, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS – D è a carico di questi ultimi.

Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria prevedibili e programmabili nel tempo, sarà onere del Concessionario segnalarli tempestivamente in forma scritta all'Amministrazione (U.O. Servizi Sociali) entro il mese di giugno di ciascun anno, al fine di consentire un'adeguata programmazione degli interventi in base alle disponibilità finanziarie e ad una valutazione tecnica e di priorità.

Le esigenze di manutenzione straordinaria imprevedibili dovranno essere segnalate con urgenza nella stessa forma di cui sopra per consentire al Comune di valutare modalità e termini di intervento.

Gli impianti e le attrezzature in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, alle medesime condizioni presenti al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Qualora dovessero verificarsi altresì situazioni tali da risultare pericolose ai frequentanti l'attività sportiva, il concessionario deve informare immediatamente via e.mail l'U.O Servizi Sociali, con l'avvertenza che, al di fuori dell'orario ordinario di ufficio, è operativa la squadra di reperibilità e comunque mettere in atto tutte le precauzioni di pronto intervento necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Il Concessionario è tenuto a garantire, per tutta la durata prevista dalla concessione, l'utilizzo dello stadio per le competizioni agonistiche, e del sussidiario per gli allenamenti, all'U.S.D. Castiglioncello, alla ASD Rosignano Solvay 1922 ed al GSD Rosignano Sei Rose.

### **Art.7 – Obblighi specifici sulla sicurezza**

Il concessionario è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai quali si rimanda. In base alla normativa vigente al "datore di lavoro" spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la comunicazione entro il 30 novembre di ogni anno, di esplicita dichiarazione a firma del legale rappresentante (datore di lavoro) di aver ottemperato a tutte le disposizioni che la normativa vigente, le norme di buona prassi, nonché le disposizioni impartite dall'ente proprietario gli pongono in carico. Eventuali variazioni nell'organizzazione dovranno essere comunicate tempestivamente, anche in corso d'anno;
- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- la predisposizione del Piano d'emergenza, che dovrà tener conto della presentazione della SCIA di prevenzione incendi inviata al comando VVFF di Livorno con pec n. 41296/2018 (attività 65.2.C) e della successiva attestazione dei vigili del fuoco a seguito di sopralluogo-certificato di prevenzione incendi;
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e del personale volontario o dipendente;
- le prove d'evacuazione in caso d'emergenza;

- la designazione del personale addetto al primo soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione;
  - la presenza, di numero di 6 addetti alla sicurezza ai fini antincendio ed evacuazione, che abbiano partecipato ai corsi di formazione per rischio incendio elevato ai sensi del D.M. 10/03/98, ed abbiano conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. 28/11/1996 n. 609;
  - presenza di appositi operatori durante le manifestazioni sportive che devono presidiare ciascun varco che mette in comunicazione la zona spettatori col campo da gioco, aprendoli all'occorrenza utilizzando l'apertura da posizione sicura;
  - assicurare il rispetto della capienza complessiva di persone contemporaneamente presenti, dato che trattasi di impianto agibile per le competizioni con presenza di pubblico, prevista nella documentazione di prevenzione incendi, e fissata in 1814 persone, incluso n. 12 postazioni per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, e di cui: nella tribuna centrale n.889 persone sedute + 250 persone in piedi; nella gradinata centrale scoperta n. 500 persone; nella tribunetta scoperta dietro curva n. 163 persone;
  - assicurare la permanenza di idonee planimetrie "gestionali" che evidenzino i numeri di soccorso, i comportamenti da tenere in caso di emergenza, la posizione dei mezzi di estinzione e delle uscite di emergenza ecc., nonché il rispetto di ogni altra prescrizione individuata nella relazione di prevenzione incendi;
  - la segnalazione al concedente, in qualità di proprietario dell'immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa;
  - la verifica periodica degli impianti di terra con consegna della relativa certificazione emessa da organismo omologato;
  - la verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento e dell'integrità ed efficienza delle relative apparecchiature interne, con segnalazione delle anomalie al competente ufficio comunale;
  - sorveglianza nel rispetto della normativa vigente in materia, dell'efficienza dei presidi antincendio esistenti (estintori, rete idranti, porte REI, uscite d'emergenza, lampade d'emergenza, ecc.); tali controlli dovranno essere effettuati nelle tempistiche e nei modi previsti per legge o dalle rispettive norme UNI-EN, con segnalazione delle anomalie al competente ufficio comunale;
- L'Amministrazione Comunale effettuerà periodici controlli sugli impianti e relativi dispositivi di sicurezza per quanto di propria competenza.
- Nel caso vengano rilevate difformità, disporrà che venga adempiuto fissando un termine e, in caso di persistenza dell'inadempimento, dichiarerà l'inagibilità senza alcuna rivalsa nei confronti del Concedente.

### **Art.8 - Prescrizioni specifiche di gestione ambientale**

Il concessionario è tenuto, altresì, ad adempiere ai seguenti obblighi:

- raccolta differenziata dei rifiuti mediante idonei contenitori e corretto conferimento degli stessi presso i cassonetti stradali
- divieto di effettuare scarichi in ambiente

- utilizzo di dispositivi e buone pratiche gestionali finalizzate alla mitigazione dell'impatto ambientale derivante dall'attività esercitata nell'ambito della presente concessione
- rispetto rigoroso della normativa in materia ambientale
- rispetto della normativa in materia di impatto acustico.

### **Art.9 – Migliorie all'Impianto Sportivo**

Il concessionario assume a proprio carico la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare l'utilizzo del campo di gioco, offerti in sede di gara e previsti dal progetto tecnico e per le quali dovrà essere presentato un crono programma.

I lavori potranno essere eseguiti previa autorizzazione del Comune e rilascio dei titoli edilizi eventualmente necessari.

### **Art.10 - Obblighi del Comune**

Il Comune ha l'obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, agli interventi di manutenzione straordinaria, purché non derivino da una mancata o inadeguata attuazione di interventi manutentivi da parte del concessionario, oltreché agli interventi di manutenzione ordinaria per l'effettuazione dei quali sia necessario ricorrere a personale specializzato.

Per "manutenzione straordinaria" si intenderà quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici all'art. 3 c.1 punto oo-quinquies) che si riporta integralmente: "«manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità"

### **Art.11 - Sorveglianza**

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali, dott. Luano Casalini, il quale ha la facoltà di effettuare, durante gli orari di apertura dell'impianto, ispezioni periodiche a mezzo dei propri incaricati per verificare l'efficienza ed il corretto utilizzo dell'impianto, ed in generale delle attrezzature ivi presenti, con facoltà di intimare il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

### **Art.12 - Responsabilità – Assicurazioni**

I locali, strutture, mobili e altri beni affidati in concessione dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori. L'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di

rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il Concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti dell'Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse."

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente dall'uso improprio nella gestione della struttura rispetto alle attività consentite. Il concessionario ha stipulato apposita assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i rischi connessi all'uso dell'immobile in concessione e alle attività esercitate, la cui copia si conserva agli dell'ufficio. Il Concessionario esonera altresì il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente a modifiche o variazioni, anche modeste, ad impianti, elementi strutturali anche non portanti, destinazione d'uso dei locali, elementi di arredo e attrezzature che possano pregiudicare la validità delle certificazioni di prevenzione incendi e di conformità impiantistiche, strutturali, urbanistico-edilizie ed igienico sanitarie.

Il Comune non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dalle società sportive e dagli utenti negli impianti.

### **Art.13 - Norme di comportamento**

Al fine di un adeguato utilizzo della struttura, degli impianti e degli arredi, il Concessionario e le altre associazioni/società sportive che li utilizzeranno devono:

- accedere agli impianti solo con scarpe di gomma o adeguate per il campo di calcio, pulite e astenersi dal fumare, consumare cibi e bevande all'interno degli impianti;
- evitare ogni installazione di strutture fisse di qualsiasi genere che comportino la riduzione dello spazio disponibile;
- evitare di praticare attività sportive e altri tipi di attività non compatibili con la destinazione d'uso della struttura;
- divieto di cambiare destinazione d'uso dei locali rispetto a quella indicata nelle planimetrie allegata al presente atto.

### **Art.14 - Decadenza e revoca della concessione**

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune del rispetto di quanto stabilito dalla presente concessione.

Eventuali inadempimenti sono contestati per scritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna in merito ad eventuali rimborsi e/o indennizzi, fatti salvi il pagamento del canone non ancora corrisposto e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento del rilascio della concessione o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione può essere revocata. In tal caso, il Comune deve darne comunicazione al concessionario con un avviso di almeno 30 giorni e, comunque,



in tempo utile per la restituzione dell'immobile. La revoca determina l'inidoneità della concessione a produrre ulteriori effetti.

In caso di revoca, viene effettuato il conguaglio del canone, proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo, senza alcun obbligo di indennizzo al concessionario per il plusvalore derivante da eventuali migliorie, siano esse concordate o meno.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione provvede al loro indennizzo.

### **Art.15 – Rinuncia**

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima del termine naturale di scadenza, previo preavviso di almeno 6 mesi, senza che nulla gli sia riconosciuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

### **Art.16 - Disposizioni sulla Privacy**

Si richiama il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali e si obbliga al rispetto dello stesso.

### **Art.17 - Codice etico e codice di comportamento**

Il concessionario, per tutta la durata della presente concessione, si impegna ad osservare gli obblighi derivanti da:

- codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013
- codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 14.01.2014
- codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatari di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo

che di chiara di aver ricevuto in copia.

L'inosservanza di tal impegno costituirà grave inadempimento e sarà causa di decadenza e revoca della concessione ai sensi del precedente art. 12.

Il concessionario si impegna, inoltre, a manlevare l'Ente da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a questi ultimi dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

### **ART.18 - Spese**

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

### **Art.19 - Risoluzione delle controversie**

Ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, la competenza alla definizione delle controversie di cui alla concessione in oggetto è demandata al Giudice Amministrativo, ai sensi ai sensi dell'art. 133, primo comma lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010. Nel caso di eventuali controversie sorte in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, prima di intraprendere procedure contenziose, si procede a

valutare, in buona fede e con spirito collaborativo, l'assoggettabilità della controversia a procedura conciliativa stragiudiziale, secondo le norme in vigore, al fine di giungere ad un accordo bonario che definisca la controversia stessa

#### **ART.20 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme in materia di impianti sportivi, patrimonio immobiliare pubblico, Codice Civile e ai principi generali relativi ai contratti pubblici, in quanto applicabili.

Si richiede la registrazione \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. \_\_\_\_ Tariffa \_\_\_\_ allegata al D.P.R. n. 131/86 s.m.i. Le parti danno atto che è stata consegnata al concessionario copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di cui lo stesso concessionario dichiara di aver preso visione.

Per il Comune di Rosignano M.mo

Per il Concessionario